



**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**

**Ufficio Circondariale Marittimo  
Lipari**

**A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE**

-----  
**Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa**

**Prot.01/03/1797/TEC Allegati: \_**  
**TEL. 090/9880819**  
**E-mail:lipari@guardiacostiera.it**

**OGGETTO:**Trasmissione Ordinanza n. 06/2017 del 06/02/2017, relativa alle Norme per lo svolgimento in sicurezza dell'accensione di fuochi pirotecnici in mare, nel porto di Marina Corta nei giorni 11/12/13 del mese di febbraio 2017;

**VIA FAX / E- MAIL / PEC**

(Ai sensi dell'art. 6 – Comma 2 – della legge 412/91 al presente fax non seguirà originale)

(Spazio riservato  
a protocolli, visti  
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si trasmette, in allegato, l'Ordinanza n° 06/2017 del 06/02/2017, emessa da questa Autorità Marittima e relativa all'oggetto.

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**





# **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Ufficio Circondariale Marittimo  
– Guardia Costiera – Lipari -**

## **ORDINANZA N. 06/2017**

**NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI  
PIROTECNICI IN MARE**

**Località: Lipari - Marina Corta lato Nord e lato Sud**

**- Data: 11-12-13 Febbraio**

**Organizzatore: Ditta COSTA Vito**

Il Comandante del Porto di Lipari:

**VISTA:** l'istanza in data 19 Gennaio 2017 ed assunta al prot. al n°858 del 20/01/2016, presentata dal Sig. COSTA Vito, nato a Barcellona P.G. (ME) il 15/06/1947 ed ivi residente, in via Cornelia n°5, in seguito denominato "organizzatore" – intesa ad effettuare la deflagrazione di sostanze esplosive alle ore 08:00 – 12:00 – 15:30 – 17:00 e 19:00 – 20:00 dei giorni 11-12-13 Febbraio 2017 (giorno 12.02.2017 – ore 16.00 sparo di un solo mortaio) nella località di **Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME)**;

**VISTO:** il Nulla Osta dell' ENAC D.C.A. di Catania in data 01.02.2017;

**VISTA:** l'autorizzazione Prot. n°14/2017 del 24.01.2017 rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 5 – U.O. S5.4 – Ufficio Demanio Marittimo di Milazzo;

**VISTA:** la propria autorizzazione n°01/2017 in data 06.02.2017;

**VISTO:** il Nulla Osta permanente prot. n°53613/N del 11/08/2014, rilasciato da Marisicilia ai soli fini Militari;

**CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdicano temporaneamente, la zona di mare interessata all'accensione di fuochi pirotecnici in località **Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME)**;

**VISTE:** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;

**VISTI:** gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

**VISTI:** Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

### **RENDE NOTO**

che alle ore 08:00,12:00,15:30,17:00,19:00 e 20:00 , dei giorni 11 e 13 Febbraio 2017 e alle ore 16.00 del giorno 12 Febbraio 2017 nello specchio acqueo antistante la località Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME), sarà interessato all'accensione di fuochi pirotecnici, a cura della Ditta COSTA Vito.

### **ORDINA**

#### **Art. 1- Interdizione dell'area di accensione dei fuochi**

che dalle ore 07:30, 11:30, 15:00, 16:30, 18:30 e 19:30 dei giorni 11 e 13 febbraio 2017 e dalle ore 15.30 del giorno 12 Febbraio 2017 per tutta la durata delle batterie dei fuochi, nello specchio acqueo antistante la località di Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) per un raggio di 500 metri dal punto di accensione dei fuochi con centro nel punto di coordinate 38° 27' 59" N – 014° 57' 50" E è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;

- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

#### **Art. 2 – Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

#### **Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione**

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione di cui al precedente art. 1, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

#### **Art. 4 – Interdizione dell'area di accensione dei fuochi**

Presso la banchina del porto di Marina Corta del Comune di Lipari, l'area interessata dallo sparo dei fuochi artificiali, segnalata sul posto in conformità a quanto prescritto in seno all'autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata all'accensione, è **vietato**:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare e sostare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- svolgere qualunque attività, comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

#### **Art. 5. – Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 4:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

#### **Art. 6 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione**

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e adottando ogni eventuale misura aggiuntiva suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

#### **Art. 7- Disposizioni finali e sanzioni**

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

**Lipari, li 06 Febbraio 2017**

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**

